

XIX legislatura

A.S. 1323:

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Dicembre 2024

n. 213



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1323: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL213, dicembre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	1
Articolo 1 (<i>Misure per il contrasto del lavoro sommerso</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda</i>).....	7
Articolo 3 (<i>Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198</i>). 11	
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA UNIVERSITARIO	12
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	12
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale</i>)	13
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR</i>).....	14
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano</i>)	15
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	16
Articolo 8 (<i>Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei</i>). 16	
Articolo 8-bis (<i>Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy</i>).....	20
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici</i>).....	21
Articolo 10 (<i>Misure urgenti a favore del personale scolastico</i>)	22
Articolo 11 (<i>Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti</i>).....	24

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1

(Misure per il contrasto del lavoro sommerso)

I commi 1 e 2 prevedono la partecipazione dell'INAIL, in luogo dell'ANPAL, alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014 e al Tavolo operativo di contrasto al caporalato, di cui all'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018.

Il comma 3, sostituendo il comma 863 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prevede che nell'avviso pubblico che l'INAIL è già tenuto a pubblicare ogni anno per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, debbano essere definiti anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il comma 4 modifica il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, attenuando gli effetti dell'attestato di cui al comma 7¹ rilasciato ai datori di lavoro, nel senso che se finora il rilascio dell'attestato comportava che i datori di lavoro non fossero per 12 mesi sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, d'ora in avanti l'Ispettorato nell'orientare la propria attività di vigilanza può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti.

Il comma 5 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017², gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

Il comma 6 precisa che gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge n. 146 del 1998 il quale stabilisce che l'elaborazione può essere affidata in concessione ad una società a partecipazione pubblica e dell'articolo 9-*bis*, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017 che impone alla società citata di porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. L'elaborazione avviene selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto interministeriale l'approvazione, entro il 31 dicembre 2025, degli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, e l'individuazione delle premialità da concedere

¹ Rilasciato dall'INL all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso non emergano violazioni o irregolarità.

² L'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale.

ai soggetti di cui al comma 5, dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

Il comma 8 prevede che con le medesime modalità di cui al comma 7 sia stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Il comma 9 vieta che dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 derivino modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.

Il comma 10 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 8, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)³.

Il comma 11, inserendo il comma 1-*ter* nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (che ha istituito il Portale nazionale del sommerso), stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, la possibilità di accesso al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.

La RT assicura che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito come espressamente previsto dal comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Analogamente, la RT esclude oneri in relazione al comma 2, atteso che la partecipazione al predetto Tavolo operativo è a titolo gratuito come espressamente previsto dal comma 5 del citato articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

Evidenzia poi il carattere ordinamentale dei commi 3 e 4.

Per quanto attiene agli oneri e alla copertura inerenti ai commi 5-10, la RT premette che può risultare utile partire dall'analisi delle rilevazioni *ex post* sui costi degli ISA, considerato che questi ultimi costituiscono il modello a partire dal quale vengono istituiti gli ISAC.

Nella “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, allegata alla NADEF per il 2020, i principali risultati dell'analisi sul funzionamento della nuova metodologia mostrano che nel primo anno di introduzione, gli ISA:

- hanno consentito a una percentuale più elevata di soggetti di accedere al regime premiale (+ 14,58%, oltre ai soggetti che hanno avuto accesso nel 2018 e che nel 2017 applicavano uno studio di settore che non ne consentiva l'accesso);

- hanno registrato incrementi nel numero di contribuenti totali (+ 0,18%) e nei ricavi o compensi medi (+ 8,90%) e totali (+ 9,1%) dichiarati.

³ L'investimento 5 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, relativo ai piani urbani integrati, si articola in una pluralità di interventi, riferiti rispettivamente a progetti generali per la realizzazione dei piani urbani integrati, al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e alla costituzione del Fondo di fondi della BEI.

La “Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2020” – riprende la RT - evidenza, inoltre, che gli ulteriori componenti positivi non annotati nelle scritture contabili e dichiarati per il 2019 dai contribuenti soggetti agli ISA è risultato pari a circa 2,15 miliardi di euro, producendo versamenti spontanei, relativi a imposte dirette, IVA e IRAP, per un importo stimato di circa 900 milioni di euro.

In sostanza, i risultati relativi alla prima relazione fanno riferimento al cosiddetto comportamento “in dichiarazione” e quindi a come lo strumento faccia registrare una maggiore *compliance*. La seconda relazione analizza direttamente quanto non annotato nelle scritture contabili ovvero il cosiddetto adeguamento. Le due analisi permettono quindi di evidenziare la forte spinta degli ISA a dichiarare maggiori ricavi/compensi.

Con riferimento al costo di elaborazione e approvazione degli ISAC è stato ipotizzato un importo forfettario per ciascun settore pari a 170.000 euro (IVA esclusa), con un costo complessivo forfettario variabile in base al numero e alla scelta dei settori di prima applicazione di cui al comma 3 della proposta normativa.

Si ipotizza, in via di prima sperimentazione, la scelta di due settori economici a maggiore rischio sommerso, per un costo complessivo, IVA inclusa, di 414.800 euro per l’anno 2025 e di 1,25 milioni di euro per l’anno 2026, riferiti a ulteriori 6 settori.

Tale importo è stimato sulla base dei costi di elaborazione degli ISA (es. griglia di indicatori, modalità di aggregazione), calcolati sui costi di prototipazione relativi a 88 settori. Si tratta di stime, che potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo.

Con lo stanziamento proposto la sperimentazione degli ISAC potrebbe riguardare complessivamente 8 settori con la possibilità, quindi, di intensificare in maniera efficace la lotta al sommerso nei settori produttivi a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

D’altra parte, la stessa esperienza degli ISA in campo fiscale, che costituisce il precedente più recente in materia di indicatori di affidabilità, mostra come si sia proceduto in maniera graduale a una progressiva estensione ai diversi settori produttivi, anche attraverso scelte selettive operate in ciascun anno di imposta.

Al fine di confermare la capienza dello stanziamento utilizzato a copertura, inerente alla Misura M5C2, investimento 5 del PNRR, la RT precisa che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie nella misura indicata al Commissario straordinario.

Infine, la RT assicura che il comma 11 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Rel III. ricorda poi che gli ISA nascono con il fine di favorire l’emersione spontanea del lavoro sommerso, che nel 2018 ammontava, in base ai dati contenuti nella “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva - anno 2021”, a circa 3 milioni di posizioni lavorative irregolari, pari a circa 12 miliardi di

evasione contributiva, con le correlate basi imponibili che, con riferimento alla sola IRPEF, oscillano tra 4 e 5 miliardi di euro.

Al riguardo, il “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025”, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, considera l’introduzione degli ISAC una linea d’azione specifica e centrale nella lotta al lavoro sommerso, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, sezione dedicata alle politiche del lavoro.

La norma proposta – prosegue la Rel. Ill. - mutua l’assetto operativo e legislativo già attuato per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, quindi, definisce il contesto amministrativo e istituzionale all’interno del quale saranno elaborati gli indicatori di affidabilità contributiva, l’anno in cui si prevede l’avvio dei lavori ed il relativo utilizzo.

Di seguito sono indicati i primi due settori che saranno proposti per l’elaborazione ai fini dell’approvazione con il decreto di cui al comma 3, già individuati nell’ambito del Comitato attuativo della Convenzione di seguito richiamata. Sono elencati altresì, a livello indicativo, nell’allegato ulteriori settori per la progressiva estensione degli ISAC nell’anno 2026, ferma restando la possibilità di rettifiche ed integrazioni.

PRIMI DUE SETTORI (31 DICEMBRE 2025)			
ISA	ISA esteso	CODICE	DESCRIZIONE ATECO
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
M21U	Commercio alimentare all'ingrosso	46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.10.00	Alberghi
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.20.53	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Una volta definiti gli indicatori per i settori selezionati, essi potranno essere oggetto di specifiche iniziative, sotto forma sia di campagne informative di promozione della *compliance*, sia di attività ispettiva, quest'ultima nel rispetto del coordinamento svolto da INL, viste le preminenti finalità di contrasto al lavoro sommerso.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 e 2, atteso che la partecipazione dell'INAIL alla Cabina di regia e al Tavolo operativo è meramente sostitutiva di quella dell'ANPAL e comunque è a titolo gratuito.

Analogamente non si hanno osservazioni sul comma 3, data la natura ordinamentale della disposizione e considerando che comunque gli incentivi correlati all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità sono concessi nel limite dei tetti di spesa previsti.

Anche il comma 4 assume carattere ordinamentale.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5-8, si osserva che la RT, da un lato, ipotizza che l'importo del costo forfettario per un singolo settore sia pari a 170.000 euro (IVA esclusa) - senza peraltro fornire alcun dato a sostegno di tale ipotesi - e, dall'altro, afferma che le stime potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo. In relazione a tali profili, la rappresentante del Governo ha fatto presente che “la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) [...] è stata definita sulla base dei costi di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità contributiva ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative”⁴.

Per i profili di copertura, si evidenzia che la sua formulazione ricalca quelle adottate in presenza di utilizzo di risorse afferenti al PNRR, non risultando quindi riportata nel prospetto riepilogativo dei saldi (unitamente al corrispondente onere). Circa la disponibilità e le finalità delle risorse incise, si prende atto dell'asserzione della RT per la quale gli stanziamenti incisi presentano la necessaria capienza, atteso che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia al Commissario straordinario ai fondi derivanti dalle economie della misura di cui trattasi. Proprio il riferimento al Commissario straordinario consente poi di dedurre che dovrebbero essere coinvolte le risorse destinate all'investimento relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, in considerazione del fatto che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto appunto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi a tale investimento. Tale ricostruzione è stata poi confermata dalla rappresentante del Governo, che ha precisato che le “risorse rese disponibili anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, e il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a

⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2024, pag. 78.

promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9"⁵.

Resta comunque auspicabile l'acquisizione di elementi di informazione circa l'entità delle economie complessivamente realizzate e le ragioni che ne hanno determinato la formazione.

Infine, per quanto attiene al comma 11, in relazione alla ipotizzata assenza di oneri correlati alla disposizione, la rappresentante del Governo ha assicurato che l'Ispettorato potrà garantire "l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, [...] nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive"⁶.

Articolo 2

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

Il comma 1 dispone, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (per cui il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane) e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, che è riconosciuta dall'INPS, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario, nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto (e di seguito riportata) e dal codice ATECO 25.62.00 (settore dei lavori di meccanica generale), un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015), per un periodo massimo pari a 12 settimane fino al 31 gennaio 2025.

⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2024, pagg. 78-79.

⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2024, pag. 79.

Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e anti-gelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Il comma 2 prevede che, ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmetta all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 3 stabilisce che l'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga (termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015). Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (termini di cui all'articolo 7, comma 5 *bis*, del citato decreto legislativo). Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 4 dispone che le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025. Le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 stabilisce che l'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che, qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma

4, l'INPS non proceda all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT relativa alla versione originaria dell'articolo, che faceva esclusivo riferimento ai lavoratori operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario e per un periodo di 8 settimane concluso entro il 31 dicembre 2024, affermava che dagli archivi gestionali dell'INPS, per l'anno 2023, risultano circa 124.400 i lavoratori dipendenti da aziende inferiori o pari a 15 dipendenti nei settori interessati dalla norma in esame, con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.340,80 euro. Le indicazioni ricevute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali suggeriscono che circa 30.000 lavoratori saranno coinvolti dall'ammortizzatore in deroga proposto dalla norma. L'ipotesi adottata è quella di un numero medio di 8 settimane di CIG in deroga relative al 75% di riduzione dell'orario di lavoro.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Piano Strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024. Nella tabella seguente è riportato l'onere 2024 derivante dalla disposizione in esame, calcolato – come precisato in un secondo momento dal Governo – sulla base del “trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015”.⁷

Onere per CIG in deroga 2024 per aziende settore moda TAC <=15 dipendenti (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)			
(importi in milioni di euro)			
Anno	Onere per prestazione CIG in deroga	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
2024	45,7	18,9	64,6

La RT infine assicura che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale ascriveva alle norme i seguenti effetti:

⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2024, pag. 79.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti da datori di lavoro, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (per aziende con forza occupazionale fino a 15 addetti) - prestazione	S	C	45,7				45,7				45,7			
4	Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti da datori di lavoro, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (per aziende con forza occupazionale fino a 15 addetti) - contribuzione figurativa	S	C	18,9											
7	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-64,6				-45,7				-45,7			

Al riguardo, con riferimento alla prima stima degli oneri – correlata alla platea iniziale, più ristretta di quella attuale - nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto che la platea indicata sia corretta e che la riduzione oraria prevista rispecchi l'effettivo calo nell'utilizzo della manodopera.

In relazione alle modifiche intervenute al testo che hanno esteso a nuovi settori la concessione del trattamento di integrazione salariale, sarebbe opportuna una RT integrativa che illustri i criteri e i dati assunti alla base della quantificazione.

Per quanto riguarda poi l'estensione del periodo di fruizione in termini di settimane (che da 8 salgono a 12) e del conseguente, relativo arco temporale (che termina il 31 gennaio 2025, in luogo del 31 dicembre 2024), si osserva che gli oneri complessivi, come aggiornati dal dispositivo, sembrerebbero sovrastimati in relazione al 2024. Infatti, a fronte del fatto che ascrivono al 2025 la metà degli oneri individuati, considerare per il 2024 gli oneri riconducibili ai settori inseriti durante l'esame parlamentare come riferibili a 8 settimane appare incongruo, atteso che per tali settori la concessione dell'ammortizzatore non potrà che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, estendendosi per non più di 2 settimane nel corrente anno, nel quale il relativo onere dovrebbe attestarsi pertanto a non più di un quarto del valore indicato (ovvero circa 2,25 milioni in luogo di 9). In ogni caso il consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande rappresenta un efficace presidio per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta le necessarie disponibilità (pari a

oltre 1,7 miliardi di euro dopo l'intervento in esame), e che la misura finanziata è riconducibile alle finalità proprie del Fondo medesimo.

Articolo 3

(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

L'articolo dispone che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto per la determinazione della quota del 5 per cento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. A tal fine, si sostituisce il comma 6-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016.

La RT evidenzia che la riformulazione del comma 6-*bis* dell'articolo 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione) della legge n. 198/2016 (cd. legge sull'editoria e l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché di disciplina di profili pensionistici dei giornalisti) riveste natura ordinamentale, in quanto volta a precisare che, nell'ambito delle misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, sono ricompresi anche i trattamenti di vecchiaia anticipata dei giornalisti di cui all'art. 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che, a loro volta, si ricollegano ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Pertanto, fornisce assicurazione che dalla stessa non discendono ulteriori oneri finanziari, trovando i relativi oneri già coperti a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma in esame si limita a prevedere una nuova finalizzazione di spesa nell'ambito di risorse che sono comunque già stanziare ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 istituisce, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente degli atenei nell'ambito delle politiche del PNRR⁸, in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nelle more della revisione della medesima legge n. 240, nell'ambito delle tornate di abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, i quadrimestri IV e V, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, ai fini della formulazione delle domande di partecipazione alle sessioni di abilitazione. A tal fine, è previsto che la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, dovrà essere presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 e fino al 4 marzo 2025, per il IV quadrimestre, e, a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il V quadrimestre. È inoltre stabilito che i lavori riferiti al V quadrimestre si concludano entro il 3 novembre 2025 e che le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restino in carica sino al 15 aprile 2026.

Il comma 2 modifica il comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, differendo dal 31 dicembre 2025 (31 dicembre del quattordicesimo anno successivo al 29 gennaio 2011 - data di entrata in vigore della L. 240/2010) al 31 dicembre 2026 (quindicesimo anno successivo a tale data) il termine ultimo entro cui è consentito a ciascuna università di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla "chiamata" nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo, a condizione che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Durante l'esame in prima lettura è stato aggiunto il comma 2-bis il quale prevede l'allungamento da nove a dodici anni della validità dell'abilitazione scientifica nazionale (l'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori).

La RT annessa al testo iniziale evidenzia che l'articolo non determina importa nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad istituire due ulteriori quadrimestri nell'ambito della tornata ASN 2023-2025, prorogando, *de facto*, il mandato dei componenti delle Commissioni giudicatrici formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023 e senza, pertanto, impattare ulteriormente sulla finanza pubblica.

L'articolo 8 del citato decreto direttoriale dispone infatti che "ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità"; quanto ad eventuali oneri da rimborso spese, si precisa che gli stessi trovano copertura negli

⁸ La relazione illustrativa sottolinea la necessità di assicurare la continuità delle procedure di abilitazione, nelle more della predisposizione del riordino complessivo del sistema di reclutamento. La norma "mira, tra l'altro, ad incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" per cui si rende indifferibile una proroga della operatività delle commissioni attuali, con l'istituzione di due ulteriori quadrimestri, estendendo conseguentemente i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni e del relativo mandato, al fine di consentirne la regolare prosecuzione degli stessi, senza soluzione di continuità.

ordinari stanziamenti di bilancio degli Atenei presso i quali sono costituite le Commissioni.

Il comma 2 non dispone nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la sua attuazione dipende dalle disponibilità economiche dei singoli Atenei, i quali potranno decidere di avvalersi di tale modalità solo se le rispettive risorse saranno disponibili nei relativi bilanci.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, tenuto conto che la RT assicura che alla previsione delle due nuove scadenze non è associata la previsione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che anche la proroga del mandato delle Commissioni giudicatrici prevista dal decreto direttoriale 1211/2023, di avvio della sessione abilitativa 2024/2025, è stata prevista ad invarianza d'oneri⁹, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2 si conviene con la RT, trattandosi di facoltà riconosciuta in favore di ciascuna Università nei limiti delle risorse disponibili.

Anche sul comma 2-*bis* non ci sono osservazioni, trattandosi di norma ordinamentale.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)

L'articolo dispone che, nelle more dell'approvazione della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), il medesimo organismo continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025 nella composizione attualmente in carica. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

La RT segnala che la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo la proroga, *de facto*, del mandato degli attuali componenti del CUN.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006, per le proprie spese di funzionamento il CUN provvede a valere degli ordinari stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

⁹ L'articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale richiamato prevede infatti che ai membri delle Commissioni non siano corrisposti compensi, emolumenti o indennità.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR)

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevedendo che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi universitari e che la richiesta sulla destinazione degli immobili di cui al comma 2-*bis* alle predette finalità possa essere effettuata non solo dai soggetti già previsti a legislazione vigente, ma anche dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024. Agli interventi di cui al menzionato comma 2-*bis*, come modificato dal presente provvedimento, è esteso il regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR di cui all'articolo 1-*quater*, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 338 del 2000.

Si prevede, con l'aggiunta di un comma 4-*bis* al medesimo articolo 15, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per le attività di supporto tecnico.

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati inseriti due commi aggiuntivi. Con il comma 1-*bis* si dispone un ulteriore elemento di semplificazione, consentendo il mutamento di destinazione d'uso funzionale degli immobili da destinare a residenze universitarie anche in deroga a specifiche normative regionali e statali, salvo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. Con il comma 1-*ter* si dispone l'abrogazione dell'articolo 1-*ter* della legge n. 338 del 2000, recante la disciplina di un regime autorizzatorio specifico per l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse destinate al cosiddetto "Nuovo *housing* universitario".

La RT annessa al testo iniziale afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi oggetto delle predette previsioni trovano copertura nelle risorse già previste a legislazione vigente per le attività della Struttura per la Progettazione di cui all'articolo 1, comma da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, potrà assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico al Commissario straordinario incaricato di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ai sensi del presente articolo 6, comma 1, lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività riconducibili a quelle svolte a legislazione vigente dalla medesima Struttura.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in merito al supporto tecnico della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici alle attività del Commissario straordinario, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

La RT afferma che, nell'ottica di rendere più attrattivo e strategico il ruolo dell'Italia, sono stati previsti diversi stanziamenti al fine di promuovere gli investimenti nel sistema universitario e della ricerca e di aumentare la produttività e la competitività. In particolare, il Ministero ha finanziato diversi interventi nell'ambito del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nell'ambito delle predette risorse, il Politecnico di Milano in zona Bovisa ha ottenuto un finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 45.271.440¹⁰ e, nel 2022, è stato siglato un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'università e della ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Ferrovie Nord Milano (FNM), per il completamento del disegno strategico di rigenerazione urbana dell'intera area di Bovisa - Goccia e la finalizzazione dell'intervento di realizzazione del nuovo campus del Politecnico di Milano. Nell'ambito di tali obiettivi, come delineati dal Protocollo di intesa, il Ministero dell'università e della ricerca si è impegnato per l'individuazione di risorse finanziarie di competenza al Politecnico di Milano. Tale finanziamento, conclude la RT, risulta indispensabile per consentire la conclusione delle attività progettuali, l'ultimazione dei lavori e l'insediamento del nuovo Campus, in linea con il *Master plan* e il cronoprogramma di realizzazione dei diversi interventi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

¹⁰ Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 794 del 22 giugno 2023.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico "Campus Nord" a Bovisa Milano, in attuazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B-MIUR	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, posto che si tratta di spesa in conto capitale si osserva che il prospetto riepilogativo mostra simmetrici effetti sui saldi mentre spesso tale tipologia di spesa presenta indici di impatto più rallentati su fabbisogno e indebitamento netto. Andrebbe dunque confermato che sarà possibile effettuare tutti i pagamenti nello stesso anno di impegno contabile.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 8

(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)

Il comma 1 novella la legge n. 99 del 2022 al fine di promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy. In particolare:

- a) riguardo al sistema di finanziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con una aggiunta al comma 2, lettera a), dell'articolo 11, stabilisce che il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente, tra le altre cose, la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy anche attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;
- b) all'articolo 14 prevede che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore per gli anni 2024, 2025 e 2026, vengano impiegate non per le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ma, più in generale, anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2.

Il comma 2 dispone che per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa. Si prevede che ai relativi oneri si

provveda, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge n. 123 del 2007, riguardante la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione¹¹, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 riguardante la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria¹².

La RT conferma che l'articolo promuove l'internazionalizzazione degli ITS *Academy*. In particolare, rileva che il comma 1, lettera a) specifica che, tra le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11 della legge n. 99/2022, è ricompresa la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* finalizzata a incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero.

Sul punto rileva che la disposizione ha carattere ordinamentale, limitandosi a specificare uno degli obiettivi prioritari di finanziamento del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A legislazione vigente, infatti, l'articolo 11, comma 2, della legge n. 99/2022 prevede che il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente: a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*; b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione; d) le borse di studio; e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge n. 99 del 2022.

Segnala inoltre che il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spesa e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura.

Quanto al comma 1, la lettera b), in un'ottica di massimizzazione ed efficientamento dell'utilizzo delle risorse pubbliche, mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della

¹¹ Per cui è previsto dalla legislazione vigente uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.

¹² Per cui è previsto dalla legislazione vigente uno stanziamento di 13.426.000 euro a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Missione 4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS *Academy*.

La disposizione, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 destina risorse alla promozione dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy* per l'anno 2024 e, in particolare:

- 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero – spesa in conto capitale;
- 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa– spesa di parte corrente.

Con riferimento alla copertura dei maggiori oneri la RT segnala che a tal fine si provvede:

- quanto a euro 3,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), punto 3, della legge n. 123/2007. Le risorse, in conto capitale, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 8110, piano gestionale 1 (1,4 milioni di euro) e 8785, piano gestionale 1 (1,7 milioni di euro);
- quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 2309, piani gestionale 3 e 4.

La proposta normativa consente, pertanto, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale e correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei - potenziamento strutture e laboratori	S	K	3,1				3,1				3,1			
2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, c. 2, lett. p), n. 3, della L. 123/2007- risorse per promozione sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione	S	K	-3,1				-3,1				-3,1			
2	Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei - ampliamento offerta formativa	S	C	1,0				1,0				1,0			
2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, c. 1, del d.lgs n.59/2017-spesa per le procedure di reclutamento del personale docente	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, si conviene con la RT che si tratta di mere finalizzazioni che non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui nulla da osservare.

Passando alla copertura degli oneri di cui al comma 2, quanto a 3,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2024 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge n. 123 del 2007¹³, riscontrata l'esistenza delle necessarie disponibilità sui relativi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nulla da osservare.

Analogamente, quanto alla copertura di 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017, riscontrata l'esistenza delle necessarie disponibilità a valere sul

¹³ Si tratta del capitolo 8110/Pg 1 dello stato di previsione del MIM recante la dotazione del "Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" che per il 2024 prevede uno stanziamento di 1,4 milioni di euro integralmente accantonati alla data del 28 ottobre 2024. Il capitolo 8785/pg. 1 intestato a "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole (istruzione del secondo ciclo)" registra uno stanziamento definitivo 2024 di 5,7 milioni di euro a valere del quale risulta accantonato l'importo di 1,7 milioni di euro corrispondente alla rimanente quota parte degli oneri oggetto della copertura in esame, con disponibilità residue per il medesimo anno pertanto pari a 4.078.134 euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart*/RGS, interrogazione capitoli 8110 e 8785 alla data al 28 ottobre scorso.

relativo capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nulla da osservare¹⁴.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che, pur trattandosi di maggiori spese in conto capitale, gli effetti d'impatto ipotizzati nell'Allegato sui saldi sono simmetrici a quelli associati alla competenza finanziaria. Andrebbe quindi confermato che gli effetti finanziari si produrranno integralmente nel 2024 anche in termini di pagamenti, pur essendo la norma entrata in vigore alla fine di ottobre.

Articolo 8-bis ***(Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, reca modifiche al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 206 del 2023, che istituisce il percorso liceale del *made in Italy*. In particolare:

- alla lettera *a*) novella il primo periodo della disposizione, eliminando la previsione secondo cui, contestualmente all'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, a esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Per effetto della modifica in parola, quindi, l'opzione economico-sociale già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane permarrà, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*;

- alla lettera *b*) modifica il secondo periodo dell'articolo 18, comma 4, che già prevede che l'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si aggiunge che l'attivazione dei suddetti percorsi deve avvenire anche nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che le disposizioni abrogano la prevista confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nei percorsi liceali del *made in Italy*. Pur considerando che, ai sensi della legislazione vigente, l'attivazione del percorso scolastico risulta facoltativa ed esercitabile solo nel caso in cui non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito alla previsione per cui si rende d'ora innanzi permanente ed ordinaria, e non più solo ad esaurimento, la continuazione del percorso liceale di studi già previsto dalla normativa vigente nell'opzione

¹⁴ Il capitolo 2309/ pg. 3 e 4 intestato a "Spese per le procedure di reclutamento del personale scolastico" di cui al d.lgs n. 59/10717" registra uno stanziamento definitivo 2024 di 27,7 milioni di euro a valere del quale risulta accantonato l'importo di 7,3 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione capitolo 2309, p.g. 3 e 4, alla data al 28 ottobre scorso.

economico-sociale, contestualmente alla attivazione del nuovo percorso formativo liceale del *made in Italy*. A tale proposito, si ricorda che la RT annessa al disegno di legge istitutivo prevedeva che l'attuazione della disposizione sarebbe avvenuta "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto contestualmente le classi presenti nel percorso liceale delle scienze umane riferite all'opzione economico-sociale confluiscono nel percorso liceale del *made in Italy*; le classi successive alla prima dell'opzione economico-sociale vengono mantenute ad esaurimento¹⁵".

Non si formulano osservazioni sulle restanti modifiche, che si limitano a specificare quanto già previsto a legislazione vigente.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 18-*bis* (norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, precisando che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato, durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a proprio carico. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

La RT annessa all'emendamento modificativo che ha modificati il testo dell'articolo si limita ad evidenziare la natura ordinamentale della riformulazione e che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a specificare, per i vincitori di concorso sui posti di insegnante tecnico-pratico durante la fase transitoria, il contenuto dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, ai quali parteciperanno con oneri a loro carico.

La RT annessa al ddl iniziale (A.C. 2119) sottolineava che l'articolo, recante disposizioni in materia di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, interviene sul comma 4 dell'articolo 18-*bis*, del d.lgs. n. 59 del 2017, precisando che anche i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato, per i posti di insegnante tecnico-pratico, durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio (art. 5, comma 2 e art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 59 del 2017) sono tenuti - nelle more del contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale - a conseguire in ogni caso l'abilitazione, mediante il conseguimento dei complessivi previsti CFU/CFA, chiarendo, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici

¹⁵ Cfr. A.S. 958, RT di passaggio, pagina 7. Inoltre, durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, la rappresentante del Governo aveva affermato che "le disposizioni dell'articolo 18, che prevedono l'istituzione del percorso liceale del *made in Italy*, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche considerando che in caso di attivazione di tali percorsi liceali resta ferma la confluenza nei medesimi percorsi del percorso dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane." Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 6 dicembre 2023.

di formazione iniziale di diritto, anche in deroga ai titoli di studio di cui all'articolo 5, comma 2, (laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, oppure diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate - di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99) richiamati dal D.P.C.M. sui percorsi abilitanti.

Evidenziava che l'intervento normativo, pertanto, completava la disciplina prevista per gli insegnanti tecnico-pratici, vincitori di concorso - e che non rientrino nelle situazioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-*bis* e al comma 4, dell'articolo 5, del d.lgs. n. 59 del 2017 - consentendo loro, fino al 31 dicembre 2024, di poter, con il titolo di studio di cui all'ordinamento previgente (diploma), accedere al concorso (articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2017) e, una volta risultati vincitori, ai percorsi di abilitazione per il conseguimento dei previsti CFU/CFA di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del citato d.lgs. n. 59, ai quali parteciperanno con oneri a loro carico (nuovo comma 4 dell'articolo 18-*bis*, del d.lgs. n. 59 del 2017).

Assicurava che la proposta rivestiva, pertanto, natura ordinamentale e non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto del fatto che gli oneri di partecipazione ai citati percorsi di abilitazione sono posti a carico dei partecipanti ai sensi della normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, dal momento che, come espressamente previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, gli oneri connessi al completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, necessario al conseguimento dell'abilitazione dei docenti in questione, sono a carico dei partecipanti, e in considerazione del tenore ordinamentale della norma, non ci sono particolari osservazioni.

La riformulazione intervenuta in prima lettura conferma sostanzialmente il contenuto della disposizione originaria, precisandone la portata applicativa.

Articolo 10 ***(Misure urgenti a favore del personale scolastico)***

L'articolo dispone l'incremento di 13.700.000 euro per l'anno 2024 del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche¹⁶. Ai relativi oneri si provvede:

¹⁶ A tale proposito la Relazione illustrativa chiarisce che da questo anno scolastico la gestione delle pratiche pensionistiche prevede l'utilizzo esclusivo del sistema di gestione informatizzata dell'INPS: ciò a differenza degli anni precedenti in cui le medesime pratiche erano svolte avvalendosi dei consueti sistemi informativi proprietari dell'amministrazione scolastica. Nella fase di avvio di tale nuova modalità di lavoro, la misura

- quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;
- quanto a 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

La RT ribadisce che la norma dispone l'incremento di euro 13.700.000, per l'anno 2024, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prioritariamente al fine di remunerare il personale impegnato nelle attività di supporto al PNRR oltre che nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio. Conferma che ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024:

- quanto ad euro 7.400.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sul capitolo di bilancio 4007, piano gestionale 1;
- quanto a euro 6.300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 2309, piani gestionali 3 e 4.

La proposta normativa consente, pertanto, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024.

La relazione illustrativa aggiunge che la proposta consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti e minori spese correnti:

intende incentivare in particolare il personale dedicato a tali attività, particolarmente gravose per le istituzioni scolastiche. Fa presente che per l'anno in corso le cessazioni saranno oltre 30 mila.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	S	C	13,7				13,7				13,7			
1	Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - effetti riflessi	E	TC					6,6				6,6			
1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015-innovazione digitale e didattica laboratoriale	S	C	-7,4				-7,4				-7,4			
1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, c. 1, del d.lgs. n.59/2017-spese per le procedure di reclutamento del personale docente	S	C	-6,3				-6,3				-6,3			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione di spesa per il 2024 predisposta nella forma di tetto massimo, nulla da osservare.

Per i profili di copertura finanziaria relativi a 7,4 milioni di euro annui, considerando che la RT specifica che si tratta di risorse di parte corrente che non risultano ancora impegnate e verificata l'esistenza delle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento a valere sul capitolo di spesa interessato¹⁷, non ci sono osservazioni.

Parimenti, anche con riferimento seconda modalità di copertura per 6,3 milioni di euro annui, disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017, riguardante le spese per le procedure di reclutamento del personale docente, verificata l'esistenza delle disponibilità libere da impegni alla data di entrata in vigore del provvedimento¹⁸, non ci sono osservazioni.

Riguardo agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario associati alle maggiori risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)

L'articolo dispone l'incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Ai relativi oneri si provvede mediante

¹⁷ Si tratta del capitolo 4007 riferito a "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" iscritto nello stato di previsione del MIM. Da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul capitolo 4007 emerge uno stanziamento definitivo 2024 pari ad 21 milioni di euro, di cui risulta accantonato l'importo di 7,4 milioni di euro corrispondente agli oneri oggetto della disposizione in esame, residuando disponibilità per il medesimo anno 2024 pari a 5.229.218 euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione al 28 ottobre 2024.

¹⁸ Si veda la relativa nota riferita all'articolo 8.

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (legge n. 307 del 2004).

La RT evidenzia che la disposizione incrementa di 4 milioni per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Agli oneri si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento delle risorse destinate alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, di cui all'art. 23, c. 5, del D.L. 95/2012	S	C	4,0				4,0				4,0			
1	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n.282/2004	S	C	-4,0				-4,0				-4,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa e tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura sui fattori che hanno causato la necessità dell'incremento, riconducibili all'esigenza di assicurare un ampliamento della platea dei beneficiari¹⁹, non ci sono particolari osservazioni.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, per cui si prevede che ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), verificata l'adeguatezza delle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento²⁰ alla data di entrata in vigore del provvedimento e alla luce delle rassicurazioni intervenute

¹⁹ In particolare il rappresentante del Governo ha riferito che l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 11 "è stato determinato dall'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della misura, mentre l'adeguamento obbligatorio al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa libraria è stata già considerata dall'articolo 14-ter del decreto-legge n. 17 del 2024, che ha già disposto, a decorrere dal 2025, un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2024, pagine 78-79.

²⁰ Secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una disponibilità residua per l'anno 2024 pari a euro 43.595.047. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione capitolo 3075 al 20 ottobre 2024.

nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali esigenze di spesa per il 2024²¹, non ci sono particolari osservazioni.

²¹ Il rappresentante del Governo ha confermato che “la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposta, con finalità di copertura finanziaria non è suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo nell'anno 2024”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2024, pagine 78-79.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott. 2024 [Nota di lettura n. 202](#)
A.S. 1274: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
- Nov. 2024 [Nota di lettura n. 203](#)
A.S. 1287: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)
Legge di bilancio 2025 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – **A.C. 2112**
- " [Nota di lettura n. 204](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (**Atto del Governo n. 218**)
- " [Nota di lettura n. 205](#)
A.S. 1297: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze"
- " [Nota di lettura n. 206](#)
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (**Atto del Governo n. 227**)
- " [Nota di lettura n. 207](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**Atto del Governo n. 226**)
- Dic. 2024 [Nota di lettura n. 208](#)
A.S. 1310: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 209](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (**Atto del Governo n. 234**)
- " [Nota di lettura n. 210](#)
A.S. 1318: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 211](#)
A.S. 1315: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)